

COMUNI DI:
Alassio
Laigueglia

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOMMARIO

- ART. 1 - NATURA E MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE - GENERALITA'
- ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE
- ART. 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 5 - SUBENTRO NEL CONTRATTO
- ART. 6 - CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE
- ART. 7 - CARATTERISTICHE ALLACCIAMENTO
- ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA : GESTIONE E RESPONSABILITA' IMPIANTI DI DERIVAZIONE
- ART. 9 - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE
- ART. 10 - CONTATORE - FORNITURA
- ART. 11 - CONTATORE - COLLOCAZIONE
- ART. 12 - IMPIANTI DI UTENZA
- ART. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE
- ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENTE
- ART. 15 - INTERRUZIONE EROGAZIONE
- ART. 16 - PAGAMENTO BOLLETTE
- ART. 17 - CONSUMO MINIMO FATTURABILE GARANTITO CIVILE ABITAZIONE
- ART. 18 - FATTURAZIONI
- ART. 19 - ALTRI USI
- ART. 20 - CANONE MANUTENZIONE CONTATORE
- ART. 21 - RILIEVO CONSUMI
- ART. 22 - CANONI EROGAZIONI PROVVISORIE
- ART. 23 - EROGAZIONI PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI
- ART. 24 - MODALITA' D'IMPIANTO E D'USO PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI
- ART. 25 - TARIFFE
- ART. 26 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 27 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
- ART. 28 - FORO COMPETENTE PER L'UTENZA
- ART. 29 - REGOLAMENTO FOGNATURA

ART. 1 - NATURA E MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE -
GENERALITA'

La Società Concessionaria concede di norma erogazioni di acqua potabile col sistema a misura; le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per il servizio di estinzione incendi.

Le concessioni possono essere ordinarie e provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al presente articolo 3.

ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta direttamente al richiedente, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile oggetto della fornitura, osservate le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 28.02.1985, n. 47.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta di regola mediante la concessione di una sola presa; per ciascuna presa possono essere attivate derivazioni unifamiliari per ognuna delle quali deve essere stipulato un rapporto autonomo.

Il proprietario di uno immobile in cui esista una presa, non può, senza particolare autorizzazione della Concessionaria, servirsi di essa per altri stabili, distinti dal primo, anche se di sua proprietà.

ART. 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentante e dal rappresentante della Concessionaria, in un solo originale bollato, che rimane presso la stessa Concessionaria.

La spesa della scrittura è a carico dell'utente; viene stabilita in lire 50.000 e sarà aggiornata ogni qualvolta l'incremento di svalutazione segnalato dall'ISTAT raggiunge il 10%, con decorrenza dalla stipula della convenzione. Se dall'utente è richiesta la stipulazione in doppio originale o in copia, la maggiore spesa è a suo carico.

E' pure a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse e contributi o canoni erariali, provinciali, o comunali, sulle scritture medesime.

All'atto della stipulazione del contratto l'utente deve per ogni presa versare un contributo a fondo perduto, come da prezzario.

Chi subentra nella proprietà o nella locazione di un immobile in cui è già in essere una somministrazione, deve stipulare un nuovo contratto; il cedente deve inoltre o personalmente o per

iscritto, dichiararsi consenziente alla voltura stessa.

Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente si deve versare un contributo di allacciamento che sarà determinato con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per le erogazioni per le quali occorra il prolungamento della condotta stradale, l'utente deve pagarne la spesa, determinata con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Analogamente, si procederà per il rimborso delle spese dovute per tutte le prestazioni di carattere occasionale che fossero richieste dall'utente ed eseguite dalla Concessionaria.

Ogni qual volta viene richiesto all'utente un contributo per determinati lavori, la richiesta dovrà essere corredata da un preventivo scritto e firmato dal responsabile a ciò delegato dalla Concessionaria in base ad un prezzario concordato di anno in anno con il Comune di Alassio e i cui prezzi saranno desunti dal prezzario edito dalla Camera di commercio di Milano o ricavati mediante analisi.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La durata normale del contratto di fornitura è di un anno, oltre la frazione dell'anno in corso, in modo da scadere sempre con la scadenza di fatturazione; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle due parti, essa si intende tacitamente rinnovata per un egual periodo e così di seguito.

La rinnovazione si intende però fatta in base alle condizioni del Regolamento che sarà vigente alla data della rinnovazione stessa.

Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o dell'industria o di scioglimento della locazione, può concedersi la risoluzione anticipata della scrittura, mediante preavviso di un mese ed a condizioni da convenire caso per caso.

ART. 5 - SUBENTRO NEL CONTRATTO

Nel caso di vendita dell'immobile, di cessazione dell'esercizio o della locazione, l'utente cessante deve darne immediato avviso, mediante lettera raccomandata alla Concessionaria, verso la quale continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura in proprio nome.

ART. 6 - CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE

Le modalità e prescrizioni relative per le erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei mesi;
- b) la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non può essere inferiore a 5 (cinque) metri cubi al giorno.

ART. 7 - CARATTERISTICHE ALLACCIAMENTO

Spetta alla Concessionaria determinare all'atto della concessione della presa il diametro di essa e del/i contatori in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente/i e dalla Concessionaria stessa consentito/i e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del/i contatore/i, osservate comunque le norme del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Alassio.

Per le erogazioni ad uso industriale o comunque non per uso domestico, la Concessionaria, qualora ne conceda la fornitura, si riserva di definire condizioni particolari.

Il servizio sarà effettuato nei limiti della pressione di esercizio degli impianti acquedottistici determinata dalla quota fondo dei serbatoi di carico, dedotta la normale perdita di carico.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA : GESTIONE E RESPONSABILITA' IMPIANTI DI DERIVAZIONE

Gli impianti di derivazione della condotta di distribuzione principale sono così costituiti e conseguentemente le relative responsabilità sono così attribuite:

- a) tronco di tubazione fino al limite della proprietà: responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico ed onere della concessionaria;
- b) dal limite della proprietà al punto di consegna (contatore): responsabilità ed oneri di manutenzione a carico dell'utente;
- c) rubinetto di intercettazione (prima del contatore): come a);
- d) contatore: proprietà e manutenzione a carico della Concessionaria, custodia a carico dell'utente;
- e) impianto interno e relativi accessori: proprietà e responsabilità a carico dell'utente.

ART. 9 - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali necessari per la derivazione delle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite di proprietà privata sono eseguite, provviste e mantenute dalla Concessionaria contro il pagamento del contributo fissato. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà della Concessionaria, anche se l'utente ha pagato il contributo relativo al prolungamento della condotta stradale.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente agli agenti della Concessionaria e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

ART. 10 - CONTATORE - FORNITURA

La Concessionaria fornisce ed installa il contatore che rimane sempre di sua proprietà, l'utente deve rispondere della buona conservazione.

Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese della Concessionaria. In ogni altro caso il cambio viene fatto a cura della Concessionaria ed a spese dell'utente. In particolare si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria, che pertanto saranno addebitate all'utente.

ART. 11 - CONTATORE - COLLOCAZIONE

Il contatore di norma deve essere collocato a cura e spese della Concessionaria, in locale accessibile a breve distanza dalla presa, in sito non esposto al gelo, nè a polvere, nè in prossimità di sorgenti di calore, dove gli agenti della Concessionaria possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo. Ove non fosse possibile, sarà consentito ubicare il contatore in idonea nicchia.

L'utente avrà la custodia del contatore, con la conseguente responsabilità anche in caso di furto.

ART. 12 - IMPIANTI DI UTENZA

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può valersi di persona o Ditta di propria fiducia nella loro realizzazione.

La Concessionaria si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele nell'interesse del servizio.

Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni, interne alla proprietà privata, sono a carico dell'utente.

Nelle erogazioni ordinarie, l'utente deve rispettare la seguente norma:

- la conduttura a valle del contatore deve essere fornita di un rubinetto di arresto, un rubinetto di scarico e una valvola di non ritorno, collocati dopo il contatore ed alla minore possibile distanza di esso.

E' vietato all'utente collegare direttamente le diramazioni interne con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta come pure per autoclavi, nonchè tutti quegli impianti o quelle manovre che possono provocare dei ritorni di acqua nell'acquedotto.

E' altresì vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche.

ART. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE

L'utente deve provvedere perchè siano preservati dalla manomissione e da guasti il contatore e gli altri apparecchi di proprietà della Concessionaria; egli è responsabile verso la Concessionaria dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal modo è tenuto a rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per le sostituzioni.

L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare disperdimenti d'acqua: la Concessionaria non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di costo che potessero comunque essere rilevati; l'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo (anche se per mezzo di dati e documenti della Concessionaria come: avvisi verbali, scritti, fatture, ecc.) della sua venuta a conoscenza del disperdimento di acqua.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENZE

La Concessionaria si riserva di far procedere in ogni tempo, a mezzo dei suoi agenti, alla ispezione ed alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. In caso di impedimenti o di opposizioni a tali operazioni, la Concessionaria può sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere svincolato dall'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante alla Concessionaria e, non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto alla Concessionaria di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'utente abbia soddisfatto la Concessionaria in ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili ed abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità.

Ciò nonostante l'utente continui ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali nè può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennizzo.

ART. 15 - INTERRUZIONE - EROGAZIONE

La Concessionaria non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione, nè le potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da diminuzione o interruzione della somministrazione dell'acqua o da variazioni di pressione.

Quando la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, la Concessionaria accorderà all'utente una proporzionale riduzione dei corrispettivi annui fissi per erogazione a deflusso continuo da esso dovuti, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia scritta e previo accertamento in contraddittorio della sospensione parziale o totale.

La riduzione non è accordata quando la sospensione sia dovuta al fatto dell'utente.

All'infuori di detta riduzione, la Concessionaria non potrà essere tenuta ad altro indennizzo.

ART. 16 - PAGAMENTO BOLLETTE

Il pagamento delle somme dovute alla Concessionaria deve essere effettuato dall'utente, alle rispettive scadenze, con le modalità stabilite dalla Concessionaria.

In caso di ritardato pagamento, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della bolletta, la Concessionaria dopo un preavviso di otto giorni può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di Legge: in ogni caso, l'utente moroso dovrà corrispondere una indennità di mora dell'uno per cento da uno a tre giorni di ritardo del tre per cento dal quarto al decimo giorno di ritardo; oltre il decimo giorno di ritardo dovrà corrispondere il sei per cento oltre alle maggiori spese di esazione. Nel caso in cui l'Utente chieda la verifica della lettura eseguita dalla Concessionaria, qualora la lettura indicata in bolletta risulti esatta, verrà addebitata all'utente una somma pari ad un'ora di lavoro di un operaio; qualora l'errore sia stato effettuato dal personale della Concessionaria nulla verrà addebitato all'Utente.

Nel caso l'addebito dei consumi venga effettuato mediante autolettura, inviata dall'Utente, lo stesso per contestare la lettura riportata nella cartolina dovrà dare prova di averla inviata mediante raccomandata o mediante consegna all'ufficio acquedotto facendosi rilasciare dallo stesso copia della cartolina di autolettura.

ART. 17 - CONSUMO MINIMO FATTURABILE GARANTITO CIVILE ABITAZIONE

- a) Utenze domestiche residenti con due componenti:
minimo a tariffa agevolata pari 100 mc. annui con conguaglio a fine anno.
- b) Utenze domestiche residenti con tre o quattro componenti:
minimo a tariffa agevolata pari 140 mc. annui con conguaglio a fine anno.
- c) Utenze domestiche residenti con oltre quattro componenti:
minimo a tariffa agevolata pari 200 mc. annui con conguaglio a fine anno.

La fatturazione avverrà in base alle letture dei contatori ed i consumi in eccedenza il minimo impegnato verranno fatturati nelle tre fasce di supero. In caso di mancanza di lettura il minimo impegnato fatturato nei periodi precedenti verrà portato in detrazione al momento della prima fatturazione con lettura. E' necessaria comunque una lettura a fine anno per poter eseguire il conguaglio annuale, fermo restando il pagamento del minimo impegnato annuale qualora non venga raggiunto nell'anno il consumo del minimo impegnato.

In via eccezionale è consentito il conguaglio entro il primo trimestre dell'anno successivo purchè entro tale data sia comunicata la lettura; in tal caso il conguaglio per l'anno in corso avverrà tenendo conto dei soli nove mesi successivi purchè pervenga a fine anno la lettura del contatore. In mancanza di lettura a fine anno o entro il 1° trimestre dell'anno successivo non verrà effettuato il conguaglio per i periodi precedenti e si utilizzerà, quale lettura di partenza, l'ultima lettura in possesso della concessionaria.

In mancanza di lettura a fine anno, la bolletta dell'ultimo periodo dell'anno sarà inviata all'Utente a mezzo raccomandata, a spese dello stesso, con avviso sulla bolletta che, qualora non pervenga la lettura entro il marzo successivo, non si effettuerà il conguaglio annuale e si utilizzerà, quale lettura di partenza, l'ultima lettura in possesso della concessionaria.

Le agevolazioni di cui ai punti b) e c) saranno concesse su richiesta degli utenti che ne abbiano diritto previa stipula di nuovo contratto.

d) Utenze domestiche non residenti

Minimo impegnato mc. 120 annuali a tariffa base con conguaglio a fine anno.

La fatturazione avverrà in base alle letture dei contatori ed i consumi in eccedenza il minimo impegnato verranno fatturati nelle tre fasce di supero. In caso di mancanza di lettura il minimo impegnato fatturato nei periodi precedenti verrà portato in detrazione al momento della prima fatturazione con lettura. E' necessaria comunque una lettura a fine anno per poter eseguire il conguaglio annuale, fermo restando il pagamento del minimo impegnato annuale qualora non venga raggiunto nell'anno il consumo del minimo impegnato.

In via eccezionale è consentito il conguaglio entro il primo trimestre dell'anno successivo purchè entro tale data sia comunicata la lettura; in tal caso il conguaglio per l'anno in corso avverrà tenendo conto dei soli nove mesi successivi purchè pervenga a fine anno la lettura del contatore. In mancanza di lettura a fine anno o entro il 1° trimestre dell'anno successivo non verrà effettuato il conguaglio per i periodi precedenti e si utilizzerà, quale lettura di partenza, l'ultima lettura in possesso della concessionaria.

In mancanza di lettura a fine anno, la bolletta dell'ultimo periodo dell'anno sarà inviata all'Utente a mezzo raccomandata, a spese dello stesso, con avviso sulla bolletta che, qualora non pervenga la lettura entro il marzo successivo, non si effettuerà il conguaglio annuale e si utilizzerà, quale lettura di partenza, l'ultima lettura in possesso della concessionaria.

d) Box e cantine.

Minimo impegnato mc. 80 annuali a tariffa base con conguaglio a fine anno con le stesse modalità stabilite per le altre utenze domestiche previa stipula di un nuovo contratto.

La concessionaria ha diritto, previa diffida da inviarsi con lettera raccomandata, di sospendere l'erogazione quando, per qualsiasi causa, la lettura del contatore non possa essere eseguita per due letture consecutive.

E' facoltà dell'utente fissare un impegno trimestrale superiore al quantitativo minimo garantito che avrà validità per l'anno di stipula del contratto tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo modifica da parte dell'utente nel periodo tra il 1° gennaio ed il 15 marzo di ogni anno.

ART. 18 - FATTURAZIONE

Il consumo effettivo o il minimo impegnato viene fatturato con scadenza trimestrale ed emissione della fattura entro il mese successivo.

L'utente oltre al minimo impegnato ed all'eventuale supero dovrà corrispondere una quota fissa di lire 13.000 al trimestre. Le utenze domestiche residenti, in luogo di lire 13.000, pagheranno una quota fissa di lire 5.000 al trimestre. Sono esenti i box e gli altri usi che consumino meno di 100 mc. annui.

Le quote fisse saranno adeguate ogni biennio in base alla variazione dell'indice ISTAT.

La fatturazione viene effettuata in base alle tariffe in vigore al momento della scadenza trimestrale.

In caso di mancata lettura o autolettura dell'Utente viene fatturato solo il minimo contrattuale; per le modalità di conguaglio si rimanda all'art. 17.

ART. 19 - Altri usi

Per l'erogazione ad uso commerciale, industriale o misto o, comunque, non esclusivamente domestico, sarà impegnato un consumo minimo garantito di mc. 35 trimestrali. E' facoltà dell'utente impegnare un quantitativo superiore.

Il quantitativo minimo trimestrale impegnato dovrà essere pagato anche se non consumato. Non sarà effettuato conguaglio a fine anno.

In deroga alla regola generale di cui sopra, è data la possibilità a quegli utenti che ne faranno richiesta di stipulare un contratto che preveda un impegno annuale dell'85% di quanto consumato nell'anno precedente a tariffa base dividendo il risultato per quattro per ottenere così il minimo trimestrale impegnato (arrotondato di dieci in dieci per difetto o per eccesso). Detto minimo trimestrale verrà pagato anche se non consumato e le eccedenze di consumo verranno pagate a tariffe di supero; a fine anno verranno conguagliati a tariffa base i minimi impegnati eventualmente non consumati nei periodi precedenti.

Tale agevolazione potrà essere richiesta da quegli utenti i cui consumi nel trimestre di punta siano compresi tra il 200% ed il 700% di quanto consumato nel trimestre di minimo consumo dell'anno precedente considerato.

Agli utenti con variazione dei consumi nel trimestre di punta maggiore del 700% di quanto consumato nel trimestre di minimo consumo dell'anno precedente considerato, sarà data facoltà di stipulare un contratto che preveda un impegno annuale del 65% di quanto consumato nell'anno precedente a tariffa base dividendo il risultato per quattro per ottenere così il minimo trimestrale impegnato (arrotondato di dieci in dieci per difetto o per eccesso). Detto minimo trimestrale verrà pagato anche se non consumato e le eccedenze di consumo verranno pagate a tariffe di supero; a fine anno verranno conguagliati a tariffa base i minimi impegnati eventualmente non consumati nei periodi precedenti.

I contratti potranno essere stipulati tra il 15 Gennaio ed il 15 Marzo di ogni anno.

La concessionaria ha diritto, previa diffida da inviarsi con lettera raccomandata, di sospendere l'erogazione quando, per qualsiasi causa, la lettura del contatore non possa essere eseguita per due letture consecutive.

ART. 20 - CANONE MANUTENZIONE CONTATORE

A rimborso dell'uso e della manutenzione del contatore, l'utente deve pagare alla Concessionaria i canoni come da tariffe in vigore.

ART. 21 - RILIEVO CONSUMI

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale della Concessionaria.

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo si fa in base ad un consumo medio giornaliero eguale a quello liquidato per il periodo corrispondente dell'anno precedente, semprechè non risulti che le condizioni di consumo siano cambiate: in questo caso e quando si tratti di nuove erogazioni, il consumo per il periodo durante il quale il contatore non ha funzionato regolarmente viene computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi dello stesso periodo, oppure in base al consumo del periodo successivo.

L'utente può chiedere la verifica del contatore: la spesa relativa è a suo carico se le indicazioni del medesimo a deflusso od a pressione normale non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.

Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente, con una percentuale superiore al 5%, nulla è dovuto dall'utente, al quale sarà altresì rimborsato il corrispettivo del maggior consumo corrispondente alla percentuale di errore superiore al 5% e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, da ritenere, però, in ogni caso non estendibile al periodo precedente.

In caso di contatore inaccessibile la Concessionaria al momento della lettura lascerà agli Utenti la cartolina per l'autolettura: sarà cura dell'Utente recapitare per tempo la cartolina al Concessionaria in modo da evitare gli eventuali accumuli di consumo superiori al minimo impegnato per mancanza di letture.

ART. 22 - CANONI EROGAZIONE PROVVISORIE

Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato, in multipli interi di 150 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata con i canoni relativi.

L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Il prezzo dell'acqua ed il nolo contatore sono quelli delle tariffe in vigore.

ART. 23 - EROGAZIONE PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'utente.

La Società Concessionaria eseguirà direttamente l'allacciamento sulla condotta stradale e la relativa derivazione sino al limite della proprietà.

ART. 24 - MODALITA' D'IMPIANTO E D'USO PER IL SERVIZIO
ESTINZIONE INCENDI

L'utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative alla estinzione, contro pagamento del solo canone antincendio.

Il canone antincendio corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di quattro centimetri (UNI 45); detto canone ammonterà al corrispettivo annuo di mc. 140 per la tariffa base. Se il diametro interno fosse maggiore, il canone da pagare è aumentato nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Dell'avvenuta apertura delle bocche l'utente deve dare avviso alla Concessionaria entro 24 ore.

L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso della Concessionaria e la mancanza dell'avviso di apertura entro i termini predetti in caso di incendio, dà luogo all'applicazione di una penale pari all'ammontare di un quantitativo di acqua di mc. 1000 (mille) alla tariffa "base" in vigore. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà della Concessionaria di interrompere la fornitura e di agire in qualunque sede per il risarcimento dei danni subiti per l'indebito prelievo.

La Concessionaria si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'utente, ai prezzi di tariffa "base", l'importo dell'acqua che risulti perduta.

La Concessionaria si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio anche nelle proprietà private.

La Concessionaria sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua uso estinzione di antincendio nelle seguenti circostanze:

- in qualunque caso di forza maggiore che impedisca di mantenere un regolare servizio;
- in caso di sospensione dell'energia elettrica agli impianti acquedottistici;
- in caso di rottura sulle condutture principali ed in genere;
- in caso di avarie sugli impianti;
- in caso di necessari interventi, anche programmati, sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione o riduzione del flusso idrico.

ART. 25 - TARIFFE

1) Somministrazione acqua per erogazioni ordinarie e estinzione incendi;

a) le tariffe sono quelle autorizzate dagli organi competenti in base alle disposizioni di legge.

b) sono pure a carico esclusivo dell'utente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, Provinciali o Comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua.

2) Nolo contatori.

Il relativo canone è quello fissato dagli organi competenti (C.P.P. - C.I.P.).

ART. 26 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Utente a titolo di deposito cauzionale, versa alla Concessionaria una somma commisurata a due trimestri del minimo impegnato, calcolato al momento della stipula del contratto con riferimento alla "tariffa base" e periodicamente aggiornato.

Il deposito cauzionale verrà rimborsato all'utente all'atto della cessazione dell'erogazione, previa presentazione di quietanza comprovante il pagamento dell'ultima bolletta.

ART. 27 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dispiegherà la sua efficacia solo dal momento in cui la Ditta Concessionaria inizierà la gestione del Servizio di distribuzione di acqua potabile per utenza civile e, più precisamente, dal giorno in cui verranno consegnati, con formale atto, gli impianti relativi.

ART. 28 FORO COMPETENTE PER L'UTENZA

Per ogni controversia tra l'Utente e la Concessionaria la competenza sarà del Foro di Savona.

ART. 29 REGOLAMENTO FOGNATURA

Si intende vigente in ogni sua parte il regolamento per la fognatura secondo il modello proposto dalla Regione Liguria.